

**Legge**  
**sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e**  
**dell'adulto**  
**(LPMA)<sup>1</sup>**

(dell'8 marzo 1999)

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 1° luglio 1998 no. 4775 del Consiglio di Stato;  
visto il rapporto 12 febbraio 1999 no. 4775 R della Commissione della legislazione;  
richiamato l'art. 361 CCS e la legge di applicazione e complemento del CCS.

**decreta:**

CAPITOLO I  
**Disposizioni generali**

**Oggetto**

**Art. 1<sup>2</sup>** La presente legge disciplina l'organizzazione delle autorità di protezione e la procedura.

**Autorità**

**Art. 2<sup>3</sup>** 1L'autorità di protezione dei minori e degli adulti è esercitata dall'autorità regionale di protezione.

2L'autorità giudiziaria di reclamo è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che funge pure, in sede unica cantonale, da autorità di vigilanza.

**Competenze**

**Art. 3<sup>4</sup>** Le competenze delle autorità di protezione sono quelle stabilite dal Codice civile svizzero (CC) e dal regolamento di applicazione di questa legge.

**Ufficio delle curatele<sup>5</sup>**

**Art. 4<sup>6</sup>** Il Consiglio di Stato organizza l'Ufficio delle curatele e ne definisce le competenze.

**Informazione e segnalazioni**

**Art. 5** 1Ogni autorità giudiziaria o amministrativa, gli organi di polizia, i funzionari ed i pubblici dipendenti, anche se vincolati dal segreto d'ufficio, sono tenuti a comunicare all'autorità di protezione i casi che richiedono un suo intervento ed a trasmettere le informazioni rilevanti per l'adozione di eventuali misure di protezione.<sup>7</sup>

2Sono riservati eventuali interessi pubblici preponderanti.

CAPITOLO II  
**Organizzazione delle Autorità regionali di protezione<sup>8</sup>**

**Autorità regionali di protezione**

**a) Costituzione<sup>9</sup>**

**Art. 6** 1Sono costituite autorità regionali di protezione. Il regolamento ne definisce i comprensori giurisdizionali e le sedi. I comprensori sono sufficientemente popolati al fine di garantire

<sup>1</sup> Titolo modificato dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.3.2016 - BU 2016, 75; precedente modifica: BU 2013, 127.

<sup>2</sup> Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

<sup>3</sup> Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

<sup>4</sup> Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

<sup>5</sup> Nota marginale modificata dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

<sup>6</sup> Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

<sup>7</sup> Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

<sup>8</sup> Titolo modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

<sup>9</sup> Nota marginale modificata dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

l'occupazione minima dei presidenti come previsto dalla presente legge. È data la facoltà al Consiglio di Stato di prevedere un solo presidente per più comprensori.<sup>10</sup>

<sup>2</sup>L'autorità regionale di protezione rappresenta i comuni dei comprensori giurisdizionali nei rapporti con i terzi per quanto riguarda l'applicazione della presente legge e del diritto di protezione del minore e dell'adulto in genere.<sup>11</sup>

#### **b) Composizione**

**Art. 7<sup>12</sup>** <sup>1</sup>L'autorità regionale di protezione è composta di due membri permanenti e di un delegato del Comune di domicilio o di dimora abituale della persona di cui si discute il caso o, se assente o domiciliata fuori cantone, del comune di situazione dei suoi beni.

<sup>2</sup>Per ogni membro è designato un supplente.

<sup>3</sup>Ogni autorità regionale di protezione dispone di un segretario. Per il controllo dei rendiconti finanziari deve far capo a persona con specifiche conoscenze finanziarie e contabili.

#### **c) Nomine**

**Art. 8<sup>13</sup>** <sup>1</sup>Il presidente, il membro permanente, i loro supplenti ed il segretario sono nominati dal Municipio del comune sede (art. 15).

<sup>2</sup>La nomina dei membri può essere contestata dai comuni del circondario entro dieci giorni al Consiglio di Stato.

<sup>3</sup>Il Municipio di ogni Comune del circondario designa un delegato quale membro dell'autorità regionale di protezione ed un supplente.

<sup>4</sup>Solo i candidati ritenuti idonei dal Consiglio di Stato possono essere nominati nell'autorità regionale di protezione.<sup>14</sup>

<sup>5</sup>Il periodo di nomina è di quattro anni e scade il 30 settembre seguente le elezioni comunali. L'autorità regionale di protezione uscente rimane in carica fino alla costituzione di quella nuova.

<sup>6</sup>I membri e il segretario sono rieleggibili.

#### **Requisiti dei membri dell'autorità regionale di protezione<sup>15</sup>**

**Art. 9<sup>16</sup>** <sup>1</sup>Il presidente dell'autorità regionale di protezione deve essere licenziato in diritto e il suo grado di occupazione non potrà essere inferiore all'80%. La funzione è incompatibile con quella di patrocinatore in procedure nell'ambito del diritto di protezione. Il membro permanente deve avere una formazione, definita dal regolamento, quale operatore sociale, sanitario o pedagogico.<sup>17</sup>

<sup>2</sup>I membri dell'autorità regionale di protezione devono inoltre soddisfare i requisiti di eleggibilità validi per i curatori.

<sup>3</sup>I membri dell'autorità regionale di protezione ed i segretari sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dall'autorità di vigilanza.

#### **Funzionamento dell'autorità regionale di protezione<sup>18</sup>**

**Art. 10** <sup>1</sup>L'autorità regionale di protezione delibera a numero completo, riservate le misure cautelari urgenti (art. 445 cpv. 2 CC e art. 13 lett. c della presente legge). In caso di assenza di un membro si completa con un supplente.<sup>19</sup>

<sup>2</sup>Di ogni seduta è tenuto verbale.

#### **Delegato comunale**

**Art. 11<sup>20</sup>** Il delegato del Comune deve avere le competenze necessarie per svolgere i compiti attribuiti. Partecipa a riunioni, discussioni e decisioni inerenti la persona domiciliata o abitualmente residente nel suo Comune, ha diritto di voto, può esigere la convocazione dell'autorità, cura i contatti con i cittadini e segnala i casi suscettibili di un intervento.

<sup>10</sup> Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.11.2013 - BU 2013, 127 e 288.

<sup>11</sup> Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

<sup>12</sup> Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

<sup>13</sup> Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

<sup>14</sup> Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.11.2013 - BU 2013, 127 e 288.

<sup>15</sup> Nota marginale modificata dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

<sup>16</sup> Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

<sup>17</sup> Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.11.2013 - BU 2013, 127 e 288.

<sup>18</sup> Nota marginale modificata dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

<sup>19</sup> Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

<sup>20</sup> Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

**Segreto d'ufficio**

**Art. 12** <sup>1</sup>I membri dell'autorità regionale di protezione, il segretario e gli ausiliari sono tenuti al segreto d'ufficio.<sup>21</sup>

<sup>2</sup>Possono essere svincolati dal segreto d'ufficio con il consenso dell'autorità di vigilanza.

**d) Compiti del presidente**

**Art. 13**<sup>22</sup> Le competenze del presidente sono:

- a) organizzare il lavoro, garantire la gestione ed il funzionamento dell'autorità regionale di protezione;
- b) convocare e dirigere le sedute dell'autorità regionale di protezione;
- c) decidere i provvedimenti cautelari urgenti (art. 445 cpv. 2 CC).

**e) Segreteria**

**Art. 14** <sup>1</sup>La segreteria è affidata ad una persona nominata dal comune sede.

<sup>2</sup>Il segretario esegue le istruzioni del presidente e svolge i compiti a lui delegati.

**Ruolo del comune sede**

**Art. 15**<sup>23</sup> <sup>1</sup>Il Comune sede mette a disposizione gratuitamente gli spazi, il mobilio e le attrezzature necessarie al funzionamento dell'autorità regionale di protezione esclusi i costi di gestione.

<sup>2</sup>Il Municipio provvede alle nomine di sua competenza e assicura quanto necessario al funzionamento dell'autorità. In particolare garantisce, unitamente agli altri comuni del comprensorio, l'offerta di un numero adeguato di curatori professionisti e di curatori privati incaricati dell'esecuzione delle misure di protezione.

**Spese di funzionamento****a) Cantone**

**Art. 16**<sup>24</sup> Il Cantone partecipa alle spese di funzionamento delle autorità regionali di protezione con un contributo fisso, determinato annualmente dal Consiglio di Stato.

**b) Ripartizione tra comuni**

**Art. 17** <sup>1</sup>I costi per i locali, i mobili e le attrezzature sono a carico del comune sede.

<sup>2</sup>I comuni partecipano alla copertura delle rimanenti spese, dopo deduzione delle entrate dell'autorità regionale di protezione, in proporzione al numero dei propri abitanti.<sup>25</sup>

<sup>3</sup>Le modalità di ripartizione delle spese di gestione tra i comuni del comprensorio giurisdizionale sono regolate mediante convenzione stipulata dai Municipi.

<sup>4</sup>Eventuali contestazioni sulla stipulazione dell'accordo convenzionale e la sua modifica sono decise in via definitiva dal Consiglio di Stato, secondo modalità definite dal regolamento.

**Indennità per i membri**

**Art. 18** <sup>1</sup>Le indennità minime del presidente e del membro permanente sono stabilite con il regolamento.

<sup>2</sup>Il delegato designato dal comune è da questi remunerato secondo i propri criteri.

**Costi della misura di protezione**<sup>26</sup>

**Art. 19**<sup>27</sup> <sup>1</sup>I costi di gestione (compenso, spese, tasse) della misura di protezione sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento.

<sup>2</sup>Se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali costi sono anticipati dall'autorità regionale di protezione.

<sup>3</sup>Gli anticipi effettuati dall'autorità regionale di protezione nel corso degli ultimi 10 anni possono essere recuperati:

- a) presso l'interessato tenuto conto del suo fabbisogno;
- b) presso chi è tenuto al sostentamento della persona in questione;

<sup>21</sup> Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

<sup>22</sup> Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

<sup>23</sup> Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

<sup>24</sup> Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127; precedente modifica: BU 2009, 130.

<sup>25</sup> Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

<sup>26</sup> Nota marginale modificata dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

<sup>27</sup> Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

- c) trattenendo la somma corrispondente sulla massa ereditaria o presso gli eredi in caso di decesso dell'interessato.

#### **Anticipi**

**Art. 20<sup>28</sup>** L'autorità regionale di protezione può chiedere l'anticipo delle spese al terzo istante, se la misura risulta essere essenzialmente nel suo interesse.

### **CAPITOLO III Procedura davanti all'Autorità amministrativa Norme comuni**

#### **Principio**

**Art. 21<sup>29</sup>** Per quanto non disciplinato dagli art. 443 e seguenti CC, ai procedimenti definibili mediante una decisione dell'autorità regionale di protezione è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013, riservate le norme che seguono.

#### **Attivazione dell'autorità**

**Art. 22** <sup>1</sup>L'autorità adotta d'ufficio o ad istanza di parte le misure di protezione necessarie.  
<sup>2...</sup><sup>30</sup>

#### **Diritto di essere sentito**

**Art. 23** <sup>1</sup>Il diritto di essere sentito è garantito.  
<sup>2...</sup><sup>31</sup>

<sup>3</sup>L'autorità può prescindere dall'audizione personale se ciò risulta inopportuno dal profilo medico.

<sup>4</sup>Delle dichiarazioni fatte in sede d'audizione deve essere tenuto verbale.

<sup>5</sup>Il diritto di essere sentito può eccezionalmente essere limitato o negato a protezione di prevalenti interessi pubblici o privati o di un'istruttoria in corso. Il diritto deve essere ripristinato non appena sia cessato il motivo dell'impedimento.

#### **Esclusione delle ferie giudiziarie**

**Art. 24<sup>32</sup>** Nelle procedure in materia di protezione del minore e dell'adulto non vi sono ferie.

#### **Comparsa delle parti**

**Art. 25** <sup>1</sup>Le parti compaiono personalmente o si fanno rappresentare da un patrocinatore.

<sup>2</sup>L'autorità può ordinare la comparsa personale delle parti.

**Art. 26** ...<sup>33</sup>

#### **Assunzione delle prove**

**Art. 27** L'assunzione delle prove può essere delegata ad un membro dell'autorità.

#### **Discussione finale**

**Art. 28** Se nel corso del procedimento sono state assunte prove, al termine deve essere data facoltà alle parti di discussione verbale o scritta.

#### **Tasse di giustizia e spese**

##### **a) Tasse**

**Art. 29<sup>34</sup>** <sup>1</sup>Le autorità regionali di protezione possono applicare alle proprie decisioni le seguenti tasse:

- a) per l'approvazione di rendiconti morali da fr. 20.– a fr. 200.–;
- b) per ogni altra decisione fino a fr. 5000.–.

---

<sup>28</sup> Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

<sup>29</sup> Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481; precedente modifica: BU 2013, 127.

<sup>30</sup> Cpv. abrogato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

<sup>31</sup> Cpv. abrogato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

<sup>32</sup> Art. reintrodotta dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.3.2016 - BU 2016, 75; precedente modifica: BU 2013, 127.

<sup>33</sup> Art. abrogato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

<sup>34</sup> Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

**b) Spese**

<sup>2</sup>Possono inoltre condannare la parte soccombente al pagamento delle spese o chiedere anticipi sulle stesse. È applicabile per analogia il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC) e la legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010.

**Ripetibili**

**Art. 30** L'autorità può condannare la parte soccombente al pagamento di un'indennità per ripetibili.

**Esclusione e ricazione**

**Art. 31**<sup>35</sup> <sup>1</sup>Per i membri delle autorità regionali di protezione si applicano i motivi di ricazione previsti dal CPC.

<sup>2</sup>In caso di contestazione di un singolo membro, decide sulla contestazione l'autorità medesima in assenza del membro interessato. L'autorità regionale di protezione si completa poi con il supplente del membro ricasato o astenuto.

<sup>3</sup>Ove sia ricasata l'intera autorità regionale di protezione o la maggioranza di essa, decide l'autorità regionale di protezione vicinore; contro tale decisione è dato ricorso alla Camera di protezione del Tribunale di appello. Nel caso di ricazione dei giudici della Camera di protezione o dell'intero Tribunale di appello si applicano gli articoli 45 e 46 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006.<sup>36</sup>

<sup>4</sup>La prossimità fra le autorità regionali di protezione è stabilita nel regolamento.<sup>37</sup>

**Competenza per l'adozione di misure d'urgenza**

**Art. 32**<sup>38</sup> <sup>1</sup>In caso di urgenza, quando l'autorità regionale di protezione competente non può decidere subito le misure di urgenza indispensabili, queste possono essere adottate da un servizio designato dal Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>L'autorità regionale di protezione competente deve verificare e decidere sulla misura il più presto possibile.

**Misure di protezione per minorenni****Istanza**

**Art. 33** Sono legittimati a chiedere l'adozione di misure di protezione il minorenne capace di discernimento, i più prossimi parenti, il magistrato dei minorenni, il servizio sociale, gli istituti o le persone che ne hanno la custodia.

**Forma**

**Art. 34**<sup>39</sup> L'istanza, motivata, va presentata per iscritto all'autorità di protezione con allegati i documenti disponibili e l'indicazione delle prove eventualmente da assumere.

**Art. 35** ...<sup>40</sup>

**Privazione della libertà a scopo di assistenza**

**Art. 36**<sup>41</sup> <sup>1</sup>In caso di privazione della libertà a scopo di assistenza (art. 314b CC) si applicano per analogia gli art. 426 e seguenti CC.

<sup>2</sup>Il giudice ai sensi dell'art. 439 CC è il presidente della Commissione giuridica istituita dalla legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999.

**Misure per maggiorenni****Istanza**

<sup>35</sup> Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

<sup>36</sup> Cpv. modificato dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 42.

<sup>37</sup> Cpv. modificato dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 42.

<sup>38</sup> Art. reintrodotta dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.3.2016 - BU 2016, 75; precedente modifica: BU 2013, 127.

<sup>39</sup> Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

<sup>40</sup> Art. abrogato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

<sup>41</sup> Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

**Art. 37<sup>42</sup>** Sono legittimati a chiedere l'adozione di misure di protezione a favore di una persona maggiorenne, l'interessato, il coniuge, il partner registrato, i discendenti, i genitori, gli zii, i fratelli, i nipoti, il municipio del Comune di dimora abituale.

#### Forma

**Art. 38<sup>43</sup>** L'istanza, motivata, va presentata per iscritto all'autorità regionale di protezione con allegati i documenti disponibili e l'indicazione delle prove eventualmente da assumere.

#### Intimazione

**Art. 39** 1L'autorità regionale di protezione trasmette copia dell'istanza all'interessato.<sup>44</sup>

2Se lo ritiene utile può fissargli un termine di 15 giorni per presentare osservazioni scritte, riservato il diritto di essere sentito personalmente.

**Art. 40** ...<sup>45</sup>

#### Privazione della libertà a scopo di assistenza

**Art. 41** In caso di privazione della libertà a scopo di assistenza, l'interessato può adire la commissione giuridica giusta le norme della legge sull'assistenza sociopsichiatrica.

**Art. 42-47...**<sup>46</sup>

**Art. 48...**<sup>47</sup>

#### Norme diverse

#### Compenso dei curatori<sup>48</sup>

**Art. 49<sup>49</sup>** I curatori hanno diritto ad un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo. Al Consiglio di Stato è demandato il compito di concretizzare quanto previsto all'art. 404 CC.

#### Responsabilità<sup>50</sup>

**Art. 50<sup>51</sup>** Le disposizioni della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 sono applicabili al regresso di cui all'art. 454 cpv. 4 CC.

#### Provvedimenti disciplinari

**Art. 51<sup>52</sup>** 1L'autorità di vigilanza ha la competenza disciplinare nei confronti degli organi di protezione e dei loro membri, l'autorità di protezione nei confronti dei curatori.

2Per le sanzioni e il procedimento si applicano per analogia le disposizioni della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.<sup>53</sup>

2bisA complemento delle sanzioni applicabili sulla base del capoverso 2, nei casi gravi l'autorità di vigilanza può destituire il presidente o il membro dell'autorità regionale di protezione.<sup>54</sup>

3Il denunciante non è parte.

4Se vi è il sospetto di un illecito penale, gli atti sono trasmessi al Ministero pubblico.

<sup>42</sup> Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127; precedente modifica: BU 2007, 580.

<sup>43</sup> Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

<sup>44</sup> Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

<sup>45</sup> Art. abrogato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

<sup>46</sup> Art. abrogati dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2013, 127.

<sup>47</sup> Art. abrogato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127; precedente modifica: BU 2010, 324.

<sup>48</sup> Nota marginale modificata dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

<sup>49</sup> Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

<sup>50</sup> Nota marginale modificata dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

<sup>51</sup> Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

<sup>52</sup> Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

<sup>53</sup> Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.

<sup>54</sup> Cpv. introdotto dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.3.2016 - BU 2016, 75.

## Norme transitorie

### Procedure pendenti

**Art. 52<sup>55</sup>** Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della nuova legge vengono evase dall'autorità in base alle nuove disposizioni.

### Verifica periodica della legge

**Art. 52a<sup>56</sup>** Il Consiglio di Stato verifica entro il 31 dicembre 2014 l'efficacia delle misure della legge e delle disposizioni di esecuzione ai sensi del diritto federale, indirizzando al Gran Consiglio un rapporto in merito e proponendo i necessari adeguamenti legislativi per la riorganizzazione delle autorità regionali di protezione in autorità giudiziaria.

### Entrata in vigore

**Art. 53** Trascorsi i termini per l'esercizio del referendum e ottenuta l'approvazione del Consiglio federale,<sup>57</sup> la presente legge unitamente al suo allegato di modifica di leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.<sup>58</sup>

Pubblicata nel BU **2000**, 361.

---

<sup>55</sup> Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

<sup>56</sup> Art. introdotto dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

<sup>57</sup> Approvazione federale: 27.5.1999 - BU 2000, 367.

<sup>58</sup> Entrata in vigore: 1.1.2001 - BU 2000, 367.